



Bruxelles, 29.3.2017
COM(2017) 128 final

2017/0056 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della
convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico
meridionale (SPRFMO)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta è volta a recepire nel diritto dell'Unione europea le misure di conservazione, controllo e applicazione adottate dall'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO), di cui l'Unione è parte contraente. La SPRFMO è l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione delle risorse alieutiche del Pacifico meridionale e dei mari adiacenti, ad esclusione di tonnidi e specie affini. Dal 2013, anno in cui si è riunita per la prima volta, la SPRFMO ha adottato ogni anno nuove misure di conservazione, controllo e applicazione. Le ultime misure che devono essere recepite nel diritto dell'UE, contenute nella presente proposta, sono state adottate dalla SPRFMO nel gennaio 2017.

La SPRFMO ha la facoltà di adottare decisioni vincolanti che istituiscono misure di conservazione e di gestione delle zone e risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza. Si tratta di atti essenzialmente rivolti alle parti contraenti della SPRFMO, ma che contengono obblighi anche per gli operatori (ad esempio per i comandanti dei pescherecci). Le misure di conservazione e di gestione della SPRFMO entrano in vigore 90 giorni dopo la notifica, sono vincolanti per le parti contraenti e, nel caso dell'Unione europea, devono essere attuate nel diritto dell'Unione se non sono già contemplate dalla sua legislazione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure di conservazione e di gestione della SPRFMO non sono state finora recepite. Le principali disposizioni in questo settore normativo sono costituite dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca.

Le possibilità di pesca per l'UE decise dalla SPRFMO non saranno incluse nella presente proposta conformemente all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), a norma del quale l'adozione di misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, è una prerogativa del Consiglio.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

N.P.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta è basata sull'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE in quanto prevede disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il principio di sussidiarietà non si applica in questo contesto, poiché la proposta riguarda lo sfruttamento, la gestione e la conservazione sostenibili delle risorse biologiche marine nell'ambito della componente esterna della politica comune della pesca.

- **Proporzionalità**

L'opzione considerata garantirà l'attuazione degli obblighi della SPRFMO all'interno dell'UE limitandosi a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo perseguito.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Essendo direttamente applicabile e vincolante per gli Stati membri, un regolamento contribuirà all'applicazione uniforme delle norme proposte in tutta l'Unione, creando in tal modo condizioni di parità per tutti gli operatori dell'UE che esercitano attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

N.P.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta è volta a recepire misure di conservazione e di gestione della SPRFMO già esistenti, che sono vincolanti per le parti contraenti. Sia gli esperti degli Stati membri che le parti interessate sono consultati in sede di preparazione delle riunioni della SPRFMO in cui vengono adottate queste misure di conservazione e di gestione, nonché per tutta la durata dei negoziati nel corso della riunione annuale della SPRFMO. La consultazione delle parti interessate non è stata pertanto ritenuta necessaria per il presente regolamento di recepimento.

- **Assunzione e uso di perizie**

N.P.

- **Valutazione d'impatto**

Poiché non verranno definiti nuovi aspetti strategici non è pertinente realizzare una valutazione d'impatto ai fini della presente iniziativa legislativa. L'iniziativa riguarda obblighi internazionali applicabili che sono già vincolanti per l'UE, per i quali non è necessaria una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

N.P.

- **Diritti fondamentali**

N.P.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

N.P.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

N.P.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N.P.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il titolo I contiene disposizioni generali come l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni. In particolare, il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nella zona della convenzione SPRFMO o, in caso di trasbordi, nella zona situata al di fuori della zona della convenzione SPRFMO per le specie catturate nella zona della convenzione SPRFMO. Esso si applica anche ai pescherecci dei paesi terzi che accedono ai porti dell'UE e che trasportano prodotti della pesca catturati nella zona della convenzione.

Il titolo II riguarda misure di gestione, conservazione e controllo relative a determinate specie. Il capo I contiene misure di gestione della SPRFMO applicabili al sugarello cileno. Il capo II riguarda misure di mitigazione per la protezione degli uccelli marini.

Il titolo III stabilisce disposizioni relative a misure di gestione, conservazione e controllo per alcuni metodi di pesca. Il capo I riguarda la pesca di fondo. Il capo II riguarda la pesca sperimentale.

Il titolo IV contiene misure comuni di controllo. Il capo I verte sulle autorizzazioni per i pescherecci e sul registro delle navi della SPRFMO. Il capo II stabilisce disposizioni applicabili alle attività di trasbordo, comprese disposizioni generali e disposizioni in materia di notifica preventiva, supervisione dei trasbordi e notifica successiva al trasbordo. Il capo III riguarda la raccolta e la comunicazione dei dati. Il capo IV contiene disposizioni riguardanti i programmi di sorveglianza e di osservazione. Il capo V riguarda l'ispezione, nei porti dell'UE, dei pescherecci di paesi terzi che trasportano prodotti della pesca catturati nella zona SPRFMO, in particolare l'istituzione di punti di contatto e porti designati, la procedura di notifica preventiva, i criteri per le ispezioni e la procedura di ispezione. Reca inoltre disposizioni sulla procedura applicabile in caso di violazioni apparenti riscontrate nel corso di ispezioni in porto. Il capo VI contiene norme in materia di applicazione e conformità, segnatamente per quanto riguarda la diffusione di informazioni su attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), l'attuazione di misure nei confronti dei pescherecci che figurano nell'elenco delle navi INN della SPRFMO e la gestione dei problemi di conformità.

Il titolo V contiene le disposizioni finali, quali disposizioni riguardanti la riservatezza dei rapporti e dei messaggi elettronici, procedure di modifica, l'esercizio della delega, l'attuazione e l'entrata in vigore della direttiva.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³, è garantire uno sfruttamento delle risorse biologiche marine che contribuisca alla sostenibilità economica, ambientale e sociale a lungo termine.
- (2) Con la decisione 98/392/CE del Consiglio⁴ l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene principi e norme riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione europea partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.
- (3) A norma della decisione 2012/130/UE del Consiglio⁵, dal 26 luglio 2010 l'Unione è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (in seguito denominata "la convenzione SPRFMO"), che ha istituito l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO).

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁴ Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

⁵ GU L 67 del 6.3.2012.

- (4) Nell'ambito della SPRFMO, la Commissione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale è responsabile dell'adozione di misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale e dell'approccio ecosistemico alla gestione della pesca, e a salvaguardare in questo modo gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (5) È necessario assicurare che le misure di conservazione e di gestione adottate dalla SPRFMO siano pienamente recepite nel diritto dell'Unione e che siano quindi attuate in modo uniforme ed efficace all'interno dell'Unione.
- (6) La SPRFMO ha la facoltà di adottare, per le zone e risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza, misure di conservazione e di gestione vincolanti per le parti contraenti. Tali atti, essenzialmente rivolti alle parti contraenti della SPRFMO, istituiscono obblighi anche per gli operatori (ad esempio per i comandanti dei pescherecci).
- (7) Il presente regolamento non dovrebbe includere le possibilità di pesca stabilite dalla SPRFMO, essendo queste assegnate nell'ambito del regolamento annuale sulle possibilità di pesca adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.
- (8) Al fine di integrare rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche vincolanti delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo alla modifica degli allegati e degli articoli pertinenti del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (9) Al fine di garantire il rispetto della politica comune della pesca, l'Unione ha adottato atti legislativi per stabilire un sistema di controllo, ispezione e applicazione che includa la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
- (10) In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio istituisce un regime unionale di controllo, ispezione e applicazione dotato di un approccio globale e integrato, al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. I suddetti regolamenti attuano già una serie di disposizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO. Pertanto non è necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.
- (11) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un obbligo di sbarco applicabile dal 1° gennaio 2015 alla pesca di piccole e grandi specie pelagiche, alla pesca a fini industriali e alla pesca del salmone nel Mar Baltico. Tuttavia, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione, quali quelli derivanti dalle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo per la pesca di specie transzonali nella zona della convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

- a) ai pescherecci dell'Unione operanti nella zona della convenzione SPRFMO definita all'articolo 5 della convenzione stessa;
- b) ai pescherecci dell'Unione che trasbordano prodotti della pesca catturati nella zona della convenzione SPRFMO;
- c) ai pescherecci di paesi terzi che chiedono di accedere ai porti dell'Unione o sono sottoposti a ispezione nei porti dell'Unione e che trasportano prodotti della pesca catturati nella zona della convenzione SPRFMO.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (1) “zona della convenzione SPRFMO”: la zona geografica d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR quale definita nella convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale e a ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;
- (2) “peschereccio”: qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia dimensione utilizzata o destinata a essere utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse alieutiche, comprese le navi ausiliarie, le navi officina, le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo e le navi trasportatrici attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, escluse le navi portacontainer;
- (3) “risorse alieutiche della SPRFMO”: tutte le risorse biologiche marine presenti nella zona della convenzione SPRFMO, ad esclusione delle seguenti:
 - a) specie sedentarie che rientrano nella giurisdizione nazionale degli Stati costieri a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, della convenzione delle Nazioni Unite sul

diritto del mare del 10 dicembre 1982 (in seguito denominata “la convenzione del 1982”);

b) specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della convenzione del 1982;

c) specie anadrome e catadrome;

d) mammiferi marini, rettili marini e uccelli marini;

- (4) “prodotti della pesca”: gli organismi acquatici della zona della convenzione SPRFMO risultanti da un'attività di pesca o i prodotti da essi derivati;
- (5) “attività di pesca”: ricerca del pesce, cala, posa, traino e salpamento di un attrezzo da pesca, recupero a bordo delle catture, trasbordo, conservazione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento e sbarco di pesci e prodotti della pesca;
- (6) “pesca di fondo”: la pesca praticata da un peschereccio operante con qualsiasi attrezzo che possa entrare in contatto con il fondo marino o con organismi bentonici durante il normale svolgimento delle operazioni;
- (7) “impronta della pesca di fondo”: l'estensione spaziale della pesca di fondo in un dato periodo di tempo nella zona della convenzione SPRFMO;
- (8) “elenco provvisorio delle navi INN della SPRFMO”: l'elenco iniziale dei pescherecci che si presume abbiano svolto attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) stilato dal segretariato della SPRFMO e sottoposto all'esame del comitato tecnico e di applicazione della SPRFMO;
- (9) “pesca sperimentale”: un'attività di pesca che non è stata praticata, o che non è stata praticata con un tipo di attrezzo o una tecnica particolari, negli ultimi dieci anni;
- (10) “pesca consolidata”: un'attività di pesca che non è stata chiusa e che è stata praticata, o che è stata praticata con un tipo di attrezzo o una tecnica particolari, negli ultimi dieci anni;
- (11) “attività di pesca INN”: attività di pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata quali definite all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
- (12) “parte non contraente cooperante della SPRFMO”: uno Stato o un'entità di pesca che non è parte della convenzione SPRFMO, ma che ha accettato di cooperare pienamente all'attuazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla SPRFMO;
- (13) “registro delle navi della SPRFMO”: l'elenco, gestito dal segretariato della SPRFMO, dei pescherecci autorizzati a pescare nella zona della convenzione notificati dalle parti contraenti e dalle parti non contraenti cooperanti della SPRFMO;
- (14) “trasbordo”: lo scarico, per intero o in parte, dei prodotti della pesca detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;
- (15) “altre specie di interesse”: le specie enumerate nell'allegato XIII;
- (16) “ecosistema marino vulnerabile”: qualsiasi ecosistema marino la cui integrità è messa in pericolo, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili e al principio di precauzione, da effetti negativi significativi risultanti dal contatto fisico con gli attrezzi di fondo durante le normali operazioni di pesca e, in particolare, scogliere, montagne sottomarine, camini idrotermali, coralli d'acqua fredda e banchi di spugne d'acqua fredda.

TITOLO II

MISURE DI GESTIONE, CONSERVAZIONE E CONTROLLO RELATIVE A DETERMINATE SPECIE

Capo I

Sugarello cileno (*Trachurus murphyi*)

Articolo 4

Gestione delle catture di sugarello cileno

1. A norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1006/2008, uno Stato membro chiude la pesca del sugarello cileno per i pescherecci battenti la sua bandiera quando il totale delle loro catture è pari al 100 per cento del limite di cattura ad essi assegnato.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione la data della chiusura. La Commissione trasmette senza indugio tale informazione al segretariato della SPRFMO.

Articolo 5

Copertura di osservazione nella pesca del sugarello cileno

Gli Stati membri garantiscono una copertura minima di osservazione pari al 10 per cento delle bordate effettuate da pescherecci battenti la loro bandiera. Nel caso di pescherecci che non effettuano complessivamente più di due bordate, la copertura del 10 per cento è calcolata con riferimento ai giorni di pesca attiva per i pescherecci da traino e con riferimento alle cale per i pescherecci con reti da circuizione.

Articolo 6

Comunicazione dei dati per il sugarello cileno

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, le catture di sugarello cileno del mese precedente, in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. In aggiunta al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati riguardanti la pesca del sugarello cileno:
 - a) entro il 5 di ogni mese, l'elenco dei loro pescherecci che hanno partecipato a operazioni di trasbordo nel corso del mese precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro 20 giorni dalla fine del mese in questione;
 - b) entro 5 giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati VMS dei pescherecci che hanno praticato la pesca attiva o che hanno partecipato a operazioni di trasbordo nel corso del trimestre precedente. La Commissione trasmette tali

informazioni al segretariato della SPRFMO entro 10 giorni dalla fine di ogni trimestre.

- c) 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, la relazione scientifica annuale relativa all'anno precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno la Commissione fornisce al segretariato della SPRFMO i dati di cattura annuali, espressi in peso vivo, relativi alle catture dell'anno civile precedente.

Capo II

Uccelli marini

Articolo 7

Misure di mitigazione applicabili ai pescherecci con palangari a tutela degli uccelli marini

1. A tutti i pescherecci dell'Unione operanti con palangari si applicano le misure di mitigazione per gli uccelli marini stabilite nel presente articolo.
2. Tutti i pescherecci dell'Unione operanti con palangari demersali utilizzano palangari zavorrati e cavi scaccia-uccelli (cavi tori).
3. I pescherecci dell'Unione non calano i palangari durante le ore di oscurità né riversano in mare gli scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi.
4. I palangari zavorrati sono armati come indicato nell'allegato I.
5. I cavi scaccia-uccelli sono armati come indicato nell'allegato II.
6. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi. Qualora ciò non sia possibile, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a 2 ore.

Articolo 8

Misure di mitigazione applicabili ai pescherecci da traino a tutela degli uccelli marini

1. A tutti i pescherecci dell'Unione operanti con attrezzi da traino si applicano le misure di mitigazione per gli uccelli marini stabilite nel presente articolo.
2. Durante la pesca i pescherecci dell'Unione utilizzano due cavi tori o, se le modalità operative non consentono un utilizzo efficace di tali dispositivi, un dissuasore a cortina per uccelli.
3. I dissuasori a cortina per uccelli sono armati come indicato nell'allegato III.
4. Ai pescherecci dell'Unione è fatto divieto di riversare in mare scarti di pesce nelle fasi di cala e salpamento degli attrezzi.
5. I pescherecci dell'Unione trasformano gli scarti in farina di pesce e conservano a bordo tutti i materiali di scarto; gli scarichi sono limitati a effluenti liquidi e acque

reflue. Qualora ciò non sia possibile, i pescherecci scaricano i rifiuti a intervalli superiori a 2 ore.

6. Le reti sono pulite dopo ogni operazione di pesca in modo da rimuovere i pesci impigliati e i materiali bentonici e scoraggiare le interazioni con uccelli durante l'utilizzo dell'attrezzo.
7. Il tempo di permanenza della rete sulla superficie dell'acqua nella fase di salpamento è ridotto al minimo grazie alla corretta manutenzione dei verricelli e all'uso di buone pratiche nelle operazioni di coperta.

Articolo 9

Comunicazione dei dati relativi agli uccelli marini

Nella relazione scientifica annuale che deve essere trasmessa ogni anno alla Commissione 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO gli Stati membri indicano:

- a) le misure di mitigazione per gli uccelli marini attuate da ogni peschereccio battente la loro bandiera e operante nella zona della convenzione SPRFMO;
- b) il livello di copertura di osservazione applicabile alla registrazione delle catture accessorie di uccelli marini.

TITOLO III

MISURE DI GESTIONE, CONSERVAZIONE E CONTROLLO RELATIVE A DETERMINATI METODI DI PESCA

Capo I

Pesca di fondo

Articolo 10

Autorizzazione alla pesca di fondo

1. Gli Stati membri autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca di fondo unicamente previa autorizzazione della SPRFMO.
2. Gli Stati membri che intendono esercitare attività di pesca di fondo nella zona della convenzione ne fanno domanda alla Commissione almeno 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO in cui desiderano che la domanda sia esaminata. La Commissione trasmette la domanda al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione del comitato scientifico. La domanda comprende i seguenti elementi:
 - (a) l'impronta della pesca di fondo, sulla base dell'attività di cattura o dello sforzo di pesca comprovati per la pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, determinati dallo Stato membro in questione;
 - (b) il livello medio di catture nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006;

- (c) una valutazione d'impatto della pesca di fondo;
 - (d) una valutazione intesa a stabilire se le attività proposte contribuiscono a promuovere la gestione sostenibile delle specie bersaglio e delle specie non bersaglio prelevate come catture accessorie e a proteggere gli ecosistemi marini che ospitano tali risorse, in particolare evitando impatti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili.
3. La valutazione d'impatto di cui al paragrafo 2, lettera c), è realizzata in conformità degli orientamenti dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) sulla pesca in acque profonde e tiene conto della norma della SPRFMO per la valutazione d'impatto della pesca di fondo, nonché delle zone che ospitano o potrebbero ospitare ecosistemi marini vulnerabili.
 4. La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO per la quale è stata realizzata la valutazione d'impatto, nonché le eventuali condizioni applicabili e misure pertinenti intese a evitare impatti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili.
 5. Gli Stati membri provvedono affinché le valutazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), siano aggiornate ogni qualvolta l'attività di pesca subisca un cambiamento in grado di produrre un impatto su ecosistemi marini vulnerabili e, non appena ne dispongono, comunicano alla Commissione tali informazioni per trasmissione al segretariato della SPRFMO.

Articolo 11

Esercizio della pesca di fondo al di fuori dell'impronta o eccedente i livelli di cattura del periodo di riferimento

1. Gli Stati membri non autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca di fondo al di fuori dell'impronta o eccedente i livelli di cattura del periodo di riferimento senza previa autorizzazione della SPRFMO.
2. Gli Stati membri che intendono pescare al di fuori dell'impronta della pesca di fondo o superare il livello medio di catture di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), ne fanno domanda alla Commissione 80 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO dell'anno in cui desiderano che la domanda sia esaminata. La Commissione trasmette la domanda al segretariato della SPRFMO almeno 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO. La domanda comprende i seguenti elementi:
 - (a) una valutazione d'impatto della pesca di fondo;
 - (b) una valutazione intesa a stabilire se le attività proposte contribuiscono a promuovere la gestione sostenibile delle specie bersaglio e delle specie non bersaglio prelevate come catture accessorie e a proteggere gli ecosistemi marini che ospitano tali risorse, in particolare evitando impatti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili.
3. La valutazione d'impatto di cui al paragrafo 2, lettera a), è realizzata in conformità degli orientamenti dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) sulla pesca in acque profonde e tiene conto della norma della SPRFMO per la valutazione d'impatto della pesca di fondo, nonché delle zone che ospitano o potrebbero ospitare ecosistemi marini vulnerabili.

4. La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca di fondo nella zona della convenzione per la quale è stata realizzata la valutazione d'impatto, nonché le eventuali condizioni applicabili e misure pertinenti intese a evitare impatti negativi significativi su ecosistemi marini vulnerabili.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le valutazioni siano aggiornate ogni qualvolta l'attività di pesca subisca un cambiamento in grado di produrre un impatto su ecosistemi marini vulnerabili e, non appena ne dispongono, comunicano alla Commissione tali informazioni per trasmissione al segretariato della SPRFMO.

Articolo 12

Ecosistemi marini vulnerabili nella pesca di fondo

1. In attesa del parere del comitato scientifico della SPRFMO sui livelli di soglia, gli Stati membri stabiliscono i livelli di soglia applicabili alle scoperte di ecosistemi marini vulnerabili per i pescherecci battenti la loro bandiera, tenuto conto del paragrafo 68 degli orientamenti della FAO sulla pesca in acque profonde.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera cessino le attività di pesca di fondo nel raggio di cinque miglia nautiche da qualsivoglia punto della zona della convenzione SPRFMO in cui le scoperte di ecosistemi vulnerabili superano i livelli di soglia stabiliti a norma del paragrafo 1. Gli Stati membri segnalano alla Commissione le scoperte di ecosistemi marini vulnerabili in conformità degli orientamenti di cui all'allegato IV. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 13

Copertura di osservazione nella pesca di fondo

Gli Stati membri garantiscono una copertura di osservazione pari al 100 per cento sui pescherecci da traino battenti la loro bandiera adibiti alla pesca di fondo e pari almeno al 10 per cento sui pescherecci operanti con altri attrezzi da pesca di fondo.

Articolo 14

Comunicazione dei dati relativi alla pesca di fondo

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, le catture mensili di specie prelevate nella pesca di fondo nel mese precedente, in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Entro 15 giorni dalla fine di ogni mese gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che esercitano la pesca attiva e di quelli che partecipano a operazioni di trasbordo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro 5 giorni dal ricevimento.
3. Entro 5 giorni dalla fine di ogni trimestre gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati VMS relativi al trimestre precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro 10 giorni dalla fine di ogni trimestre.

4. Gli Stati membri vietano ai pescherecci battenti la loro bandiera di partecipare alla pesca di fondo qualora non siano stati trasmessi i dati minimi prescritti riguardanti l'identificazione del peschereccio contenuti nell'allegato V.

Capo II

Pesca sperimentale

Articolo 15

Domanda di pesca sperimentale

1. Gli Stati membri che intendono autorizzare un peschereccio battente la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca sperimentale presentano alla Commissione, almeno 80 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, gli elementi di seguito indicati:
 - a) una domanda recante le informazioni di cui all'allegato V;
 - b) un piano delle operazioni di pesca in conformità dell'allegato VI, in cui figure l'impegno a rispettare il piano di raccolta dati di cui all'articolo 16, paragrafi 3, 4 e 5.
2. Almeno 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, la Commissione trasmette la domanda alla Commissione della SPRFMO e il piano delle operazioni di pesca al comitato scientifico della SPRFMO.
3. La Commissione comunica agli Stati membri la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca sperimentale.

Articolo 16

Autorizzazione alla pesca sperimentale

1. Gli Stati membri autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca sperimentale unicamente previa autorizzazione della SPRFMO.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la partecipazione dei pescherecci battenti la loro bandiera a un'attività di pesca sperimentale si svolga in conformità del piano delle operazioni di pesca approvato dalla SPRFMO.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati richiesti dal piano di raccolta dati della SPRFMO siano inviati alla Commissione per trasmissione al segretariato della SPRFMO.
4. Ai pescherecci degli Stati membri autorizzati a partecipare alla pesca sperimentale è fatto divieto di continuare a pescare nell'ambito dell'attività in questione a meno che i dati richiesti dal piano di raccolta dati della SPRFMO, relativi all'ultima stagione in cui la pesca ha avuto luogo, non siano stati trasmessi al segretariato della SPRFMO e il comitato scientifico non abbia avuto la possibilità di esaminarli.
5. Gli Stati membri i cui pescherecci partecipano alla pesca sperimentale assicurano la presenza, su ogni peschereccio battente la propria bandiera, di uno o più osservatori

indipendenti in grado di raccogliere i dati in base al piano di raccolta dati della SPRFMO.

Articolo 17

Sostituzione di pescherecci nell'ambito della pesca sperimentale

1. In deroga agli articoli 15 e 16, gli Stati membri possono autorizzare una nave battente la loro bandiera che non è identificata nel piano delle operazioni di pesca a partecipare a un'attività di pesca sperimentale se un peschereccio identificato nel piano è impossibilitato a pescare per legittimi motivi operativi o di forza maggiore. In tali casi lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione e fornisce:
 - a) dati esaustivi relativi alla nave sostitutiva;
 - b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove a sostegno,
 - c) le caratteristiche e una descrizione completa dei tipi di attrezzo da pesca che saranno utilizzati dalla nave sostitutiva.
2. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

TITOLO IV

MISURE COMUNI DI CONTROLLO

Capo I

Autorizzazioni

Articolo 18

Registro delle navi

1. Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione, per trasmissione al segretariato della SPRFMO, un elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona della convenzione SPRFMO per l'anno successivo, in cui figurino le informazioni di cui all'allegato V. Nel valutare la possibilità di rilasciare autorizzazioni di pesca per la zona della convenzione SPRFMO gli Stati membri tengono conto degli antecedenti dei pescherecci e degli operatori con riguardo al rispetto delle norme.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona della convenzione almeno 20 giorni prima della prima entrata del peschereccio nella zona della convenzione SPRFMO. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 15 giorni prima della prima entrata nella zona della convenzione SPRFMO.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona della convenzione SPRFMO siano aggiornati.

Eventuali modifiche sono comunicate entro 10 giorni alla Commissione. La Commissione ne informa il segretariato della SPRFMO entro 5 giorni dal ricevimento.

4. In caso di revoca, rinuncia o di altre circostanze che invalidino un'autorizzazione, gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione affinché possa trasmettere tale informazione al segretariato della SPRFMO entro 3 giorni dalla data in cui l'autorizzazione cessa di essere valida.
5. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, ai pescherecci che non figurano nel registro delle navi della SPRFMO non è consentito praticare attività di pesca di specie prelevate nella zona della convenzione SPRFMO.

Capo II

Trasbordo

Articolo 19

Disposizioni generali in materia di trasbordi

1. Il presente capo si applica alle seguenti operazioni di trasbordo:
 - a) operazioni di trasbordo effettuate nella zona della convenzione SPRFMO con riguardo a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse nella zona della convenzione SPRFMO.
 - b) b) operazioni di trasbordo effettuate fuori dalla zona della convenzione SPRFMO con riguardo a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse nella zona della convenzione SPRFMO.
2. I trasbordi in mare e in porto sono effettuati unicamente tra pescherecci iscritti nel registro delle navi della SPRFMO.
3. Il trasferimento in mare di carburante, membri dell'equipaggio, attrezzi o altre forniture nella zona della convenzione SPRFMO è effettuato unicamente tra pescherecci iscritti nel registro delle navi della SPRFMO.
4. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
5. Nelle acque dell'Unione sono vietate le operazioni di trasbordo in mare relative a risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO e ad altre specie catturate in associazione con tali risorse, prelevate nella zona della convenzione SPRFMO.

Articolo 20

Notifica dei trasbordi di sugarello cileno e di specie demersali

1. In caso di trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali catturati nella zona della convenzione SPRFMO da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, a prescindere dal luogo in cui avviene l'operazione, le autorità di tale Stato membro

trasmettono contemporaneamente alla Commissione e al segretariato della SPRFMO le seguenti informazioni:

- a) una notifica dell'intenzione di trasbordare, indicante un periodo di 14 giorni durante il quale si prevede di effettuare il trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali catturati nella zona della convenzione SPRFMO, la quale deve pervenire 7 giorni prima del primo giorno del periodo di 14 giorni;
- b) una notifica del trasbordo effettivo, che deve pervenire almeno 12 ore prima dell'ora prevista delle attività in questione.

Gli Stati membri possono autorizzare l'operatore del peschereccio dell'Unione a fornire tali informazioni direttamente al segretariato della SPRFMO, purché vengano contestualmente trasmesse alla Commissione.

2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni pertinenti riguardanti l'operazione di trasbordo, in particolare la data, l'ora e il luogo previsti, l'attività di pesca e informazioni sui pescherecci dell'Unione che partecipano al trasbordo, in conformità dell'allegato VII.

Articolo 21

Monitoraggio delle operazioni di trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali

1. Se a bordo del peschereccio dell'Unione cedente o ricevente è presente un osservatore, esso provvede a monitorare le attività di trasbordo. L'osservatore compila il giornale di bordo della SPRFMO per i trasbordi conformemente all'allegato VIII per verificare la quantità e le specie dei prodotti della pesca trasbordati e ne trasmette copia alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave sottoposta a osservazione batte bandiera.
2. Lo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera presenta alla Commissione, entro 10 giorni dallo sbarco dell'osservatore, i dati da questo inseriti nel giornale di bordo per i trasbordi. La Commissione trasmette i dati al segretariato della SPRFMO entro 15 giorni dalla data dello sbarco.
3. Ai fini della verifica della quantità e delle specie dei prodotti della pesca trasbordati, e onde garantire che tale verifica possa essere effettuata in modo corretto, l'osservatore presente a bordo ha pieno accesso al peschereccio dell'Unione sottoposto a osservazione, anche per quanto riguarda l'equipaggio, gli attrezzi, le apparecchiature, i registri e le stive.

Articolo 22

Informazioni che devono essere comunicate dopo il trasbordo di sugarello cileno e di specie demersali

1. Entro 7 giorni dall'operazione di trasbordo gli Stati membri che vi hanno partecipato comunicano tutti i dettagli operativi contemporaneamente al segretariato della SPRFMO e alla Commissione, in conformità dell'allegato IX.
2. Gli Stati membri possono autorizzare l'operatore del peschereccio a inviare per via elettronica le informazioni di cui al paragrafo 1 direttamente al segretariato della SPRFMO, purché vengano contestualmente trasmesse alla Commissione. L'operatore del peschereccio dell'Unione trasmette alla Commissione ogni richiesta di chiarimenti ricevuta dal segretariato della SPRFMO.

Capo III

Raccolta e comunicazione dei dati

Articolo 23

Raccolta e comunicazione dei dati

1. Oltre agli obblighi di comunicazione dei dati di cui agli articoli 6, 9, 12, 14, 16, 21 e 22, gli Stati membri operanti nella zona della convenzione SPRFMO trasmettono alla Commissione i dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri operanti nella zona della convenzione SPRFMO comunicano alla Commissione il peso vivo di tutte le specie o di tutti i gruppi di specie catturati nel corso dell'anno civile precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO anteriormente al 30 settembre.
3. Entro il 15 giugno di ogni anno gli Stati membri operanti nella zona della convenzione SPRFMO comunicano alla Commissione i dati relativi alle attività di pesca a strascico sulla base delle singole retate, i dati relativi alla pesca con palangari di fondo sulla base delle singole cale, e i dati relativi agli sbarchi, ivi compreso per le navi frigorifere, e ai trasbordi. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO anteriormente al 30 giugno.
4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, requisiti dettagliati per la comunicazione dei dati di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 35.

Capo IV

Sorveglianza

Articolo 24

Programma di osservazione

1. Gli Stati membri che svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO istituiscono programmi di osservazione per raccogliere i dati di cui all'allegato X.
2. Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri operanti nella zona della convenzione SPRFMO trasmettono alla Commissione i dati delle osservazioni di cui all'allegato X per l'anno civile precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO anteriormente al 30 settembre.
3. Entro il 15 agosto di ogni anno gli Stati membri operanti nella zona della convenzione SPRFMO presentano una relazione annuale sull'attuazione del programma di osservazione nel corso dell'anno precedente. La relazione descrive la formazione impartita agli osservatori, la struttura e la portata del programma, il tipo di dati raccolti e eventuali problemi incontrati nel corso dell'anno. La Commissione

trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO anteriormente al 1° settembre.

Capo V

Controllo dei pescherecci di paesi terzi nei porti degli Stati membri

Articolo 25

Punti di contatto e porti designati

1. Gli Stati membri che intendono concedere l'accesso ai propri porti a pescherecci di paesi terzi che hanno a bordo prodotti della pesca catturati nella zona della convenzione SPRFMO o prodotti della pesca ottenuti da tali risorse che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto o in mare:
 - a) designano i porti ai quali i pescherecci di paesi terzi possono chiedere di accedere a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio;
 - b) designano un punto di contatto per la ricezione della notifica preventiva a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio;
 - c) designano un punto di contatto per la trasmissione dei rapporti di ispezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei porti designati e dei punti di contatto designati almeno 40 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione comunica tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima che le modifiche prendano effetto.

Articolo 26

Notifica preventiva

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri di approdo dispongono che i pescherecci di paesi terzi che intendono sbarcare o trasbordare nei loro porti risorse alieutiche gestite dalla SPRFMO che non sono state precedentemente sbarcate o trasbordate trasmettano, almeno 48 ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, le seguenti informazioni in conformità dell'allegato XI:
 - a) identificazione della nave (identificazione esterna, nome, bandiera, eventuale numero dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e indicativo internazionale di chiamata (IRCS));
 - b) nome del porto designato in cui il peschereccio chiede di entrare e scopo dello scalo (sbarco o trasbordo);
 - c) copia dell'autorizzazione di pesca o, se del caso, di qualsiasi altra autorizzazione posseduta dal peschereccio a sostegno di operazioni su prodotti

- della pesca regolamentati dalla SPRFMO o per il trasbordo di prodotti della pesca;
- d) data e ora previste di arrivo in porto;
 - e) quantitativo stimato, in chilogrammi, di ciascun prodotto della pesca regolamentato dalla SPRFMO detenuto a bordo, con indicazione della zona di cattura. Se a bordo della nave non sono presenti prodotti della pesca regolamentati dalla SPRFMO viene trasmessa una relazione indicante l'assenza di catture;
 - f) quantitativo stimato, in chilogrammi, di ciascun prodotto della pesca regolamentato dalla SPRFMO che deve essere sbarcato o trasbordato, con indicazione della zona di cattura;
 - g) elenco dei membri dell'equipaggio;
 - h) date della bordata di pesca.
2. Se a bordo del peschereccio di un paese terzo sono presenti prodotti della pesca, la notifica di cui al paragrafo 1 è accompagnata da un certificato di cattura convalidato in conformità delle disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008.
 3. Gli Stati membri di approdo possono inoltre chiedere le informazioni addizionali che ritengono opportune per stabilire se il peschereccio ha partecipato ad attività di pesca INN o ad attività correlate.
 4. Gli Stati membri di approdo possono fissare un termine di notifica più breve o più lungo rispetto a quanto specificato al paragrafo 1, tenendo conto, tra l'altro, del tipo di prodotto della pesca e della distanza tra le zone di pesca e i propri porti. In tal caso, gli Stati membri di approdo ne informano la Commissione, che trasmette senza indugio tale informazione al segretariato della SPRFMO.

Articolo 27

Autorizzazione di sbarco o di trasbordo in porto

Ricevute le informazioni pertinenti a norma dell'articolo 26, lo Stato membro di approdo decide se autorizzare o negare l'entrata in porto di un peschereccio di un paese terzo. Se a un peschereccio di un paese terzo è stata negata l'entrata, lo Stato membro di approdo ne informa la Commissione, che trasmette senza indugio tale informazione al segretariato della SPRFMO. Gli Stati membri di approdo negano l'entrata ai pescherecci che figurano nell'elenco delle navi INN della SPRFMO.

Articolo 27 bis

Ispezioni in porto

1. Gli Stati membri di approdo sottopongono a ispezione almeno il 5% delle operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca regolamentati dalla SPRFMO realizzate da pescherecci di paesi terzi nei loro porti designati.
2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri di approdo sottopongono a ispezione i pescherecci di paesi terzi nei casi seguenti:
 - a) se altre parti contraenti, parti non contraenti cooperanti o organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti chiedono che un determinato

peschereccio sia sottoposto a ispezione, in particolare se tale richiesta è corroborata da prove che dimostrino che il peschereccio in questione ha praticato attività INN o se sussistono chiari motivi per ritenerlo;

- b) se il peschereccio non ha provveduto a trasmettere tutte le informazioni di cui all'articolo 26;
- c) se al peschereccio sono stati negati l'entrata o l'uso di un porto in base a disposizioni della SPRFMO o di altre ORGP.

Articolo 28

Procedura di ispezione

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in aggiunta alle norme sulla procedura di ispezione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. Gli ispettori degli Stati membri devono essere in possesso di un documento di identità in corso di validità. Essi sono autorizzati a riprodurre tutti i documenti ritenuti pertinenti.
3. Le ispezioni sono condotte in modo tale da limitare al massimo le interferenze e l'intralcio arrecati a pescherecci di paesi terzi e da evitare, nella misura del possibile, che sia compromessa la qualità delle catture.
4. Al termine dell'ispezione, al comandante del peschereccio straniero ispezionato è data la possibilità di contattare l'autorità competente dello Stato membro di approdo in relazione al rapporto di ispezione. Il modello per il rapporto di ispezione figura nell'allegato XII.
5. Entro 12 giorni lavorativi dalla data di completamento dell'ispezione, lo Stato membro di approdo trasmette alla Commissione una copia del rapporto di ispezione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, compilato in conformità dell'allegato XII. La Commissione trasmette il rapporto al segretariato della SPRFMO entro 15 giorni lavorativi dalla data di completamento dell'ispezione.
6. Se il rapporto di ispezione non può essere trasmesso alla Commissione entro 15 giorni lavorativi per trasmissione al segretariato della SPRFMO, lo Stato membro di approdo comunica alla Commissione, entro lo stesso termine di 15 giorni lavorativi, i motivi del ritardo e la data in cui il rapporto sarà presentato.

Articolo 29

Procedura in caso di violazioni delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO accertate durante le ispezioni in porto

1. Se le informazioni raccolte nel corso dell'ispezione dimostrano che un peschereccio di un paese terzo ha commesso una violazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, in aggiunta all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono una copia del rapporto di ispezione alla Commissione non appena possibile, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi. La Commissione trasmette senza indugio tale rapporto al segretario esecutivo della SPRFMO e al punto di contatto della parte contraente o della parte non contraente cooperante di cui il peschereccio batte bandiera.

3. Gli Stati membri di approdo notificano immediatamente i provvedimenti adottati in caso di violazioni all'autorità competente della parte contraente o della parte non contraente cooperante di cui il peschereccio batte bandiera e alla Commissione, che ne informa il segretario esecutivo della SPRFMO.

Capo VI

Applicazione

Articolo 30

Presunte violazioni di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO segnalate dagli Stati membri

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno 120 giorni prima della riunione annuale, ogni informazione documentata che indichi possibili casi di inosservanza, da parte dei pescherecci, di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO nella zona della convenzione SPRFMO nel corso degli ultimi due anni. La Commissione esamina tali informazioni e, se opportuno, le trasmette al segretariato della SPRFMO almeno 90 giorni prima della riunione annuale.

Articolo 30 bis

Inclusione di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro nell'elenco provvisorio delle navi INN della SPRFMO

1. Se riceve dal segretariato della SPRFMO la notifica ufficiale dell'inclusione di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro nell'elenco provvisorio delle navi INN della SPRFMO, la Commissione la trasmette allo Stato membro per osservazioni, unitamente ai documenti giustificativi e a qualsiasi altra informazione documentata fornita dal segretariato della SPRFMO, almeno 45 giorni prima della riunione annuale della Commissione della SPRFMO. La Commissione esamina tali informazioni e le trasmette al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione annuale.
2. Le autorità di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro a cui la Commissione ha notificato l'inclusione del peschereccio nell'elenco provvisorio delle navi INN della SPRFMO ne informano il proprietario specificando le conseguenze che possono derivare dal fatto che tale inclusione sia confermata nell'elenco delle navi INN adottato dalla SPRFMO.

Articolo 31

Misure riguardanti i pescherecci inclusi nell'elenco delle navi INN della SPRFMO

1. All'adozione dell'elenco delle navi INN della SPRFMO, la Commissione chiede allo Stato membro di bandiera di notificare al proprietario del peschereccio figurante nell'elenco delle navi INN la sua inclusione nell'elenco specificando le conseguenze che ne derivano.
2. Se dispone di informazioni indicanti un cambiamento di nome o di indicativo internazionale di chiamata (IRCS) di un peschereccio figurante nell'elenco delle navi

INN della SPRFMO, lo Stato membro le trasmette appena possibile alla Commissione. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 32

Presunte inosservanze notificate dal segretario della SPRFMO

1. Nel caso in cui riceva dal segretariato della SPRFMO informazioni relative a una presunta inosservanza, da parte di uno Stato membro, della convenzione SPRFMO e/o di misure di conservazione e di gestione, la Commissione trasmette senza indugio tali informazioni allo Stato membro interessato.
2. Lo Stato membro comunica alla Commissione, almeno 45 giorni prima della riunione annuale, l'esito delle indagini eventualmente realizzate con riguardo alle presunte inosservanze e le eventuali misure adottate per porvi rimedio. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione annuale.

Articolo 32 bis

Presunte violazioni di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO segnalate da una parte contraente o da una parte non contraente cooperante

1. Gli Stati membri designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione in porto trasmessi dalle parti contraenti e dalle parti non contraenti cooperanti.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche del punto di contatto designato almeno 40 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione comunica tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima che le modifiche prendano effetto.
3. Se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve da una parte contraente o da una parte non contraente cooperante un rapporto di ispezione che fornisca la prova che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha commesso una violazione delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, lo Stato membro di bandiera indaga immediatamente sulla presunta violazione e comunica alla Commissione lo stato di avanzamento dell'indagine e le azioni di esecuzione eventualmente adottate, per consentire alla Commissione di informare il segretariato della SPRFMO entro 3 mesi dal ricevimento della notifica. Se non può fornire alla Commissione una relazione sullo stato dell'indagine entro 3 mesi dal ricevimento del rapporto di ispezione, lo Stato membro comunica alla Commissione, entro lo stesso periodo di 3 mesi, i motivi del ritardo e la data in cui la relazione sarà presentata. La Commissione trasmette al segretario esecutivo della SPRFMO le informazioni relative allo stato o al ritardo dell'indagine.

Articolo 32 ter

Sigilli del dispositivo di localizzazione satellitare

1. In aggiunta alle prescrizioni di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n. 404/2011, ciascuno Stato membro provvede affinché i dispositivi di localizzazione satellitare non sigillati dal fabbricante, installati a bordo di pescherecci battenti la sua bandiera, siano protetti con sigilli ufficiali singolarmente identificabili rilasciati dallo

Stato membro. I sigilli sono applicati a ogni componente del ponte o delle antenne che, autonomamente o in combinazione con un altro componente, trasmetta dati.

2. Gli Stati membri tengono un registro di tutti i sigilli rilasciati ai pescherecci battenti la loro bandiera. Nel registro figurano il numero di riferimento unico di ogni sigillo e dati particolareggiati relativi a qualsiasi sigillo sostitutivo, segnatamente la data del rilascio e dell'installazione e le circostanze in cui è avvenuta la sostituzione.
3. Entro il 1° gennaio 2019, a bordo dei pescherecci battenti bandiera degli Stati membri sono installati unicamente dispositivi di localizzazione satellitare sigillati dal fabbricante.

Articolo 32 quater

Guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare

1. In caso di guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare, i pescherecci dell'Unione, avvalendosi di mezzi di telecomunicazione adeguati, trasmettono ogni quattro ore i dati seguenti al centro di controllo della pesca dello Stato membro di cui battono bandiera:
 - a) numero IMO;
 - b) indicativo internazionale di chiamata;
 - c) nome della nave;
 - d) nome del comandante;
 - e) data e ora della posizione (UTC);
 - f) attività (pesca/transito/trasbordo).
2. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare, i pescherecci battenti la loro bandiera cessino l'attività di pesca, ripongano tutti gli attrezzi da pesca e rientrino in porto senza indugio per riparare il dispositivo stesso entro 60 giorni dall'inizio del guasto tecnico.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in aggiunta alle prescrizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 404/2011.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Riservatezza

I dati raccolti e scambiati nell'ambito del presente regolamento sono trattati in conformità delle norme in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 34

Procedure di modifica

Al fine di integrare nel diritto dell'Unione le modifiche delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 per modificare:

- a) gli allegati del presente regolamento;
- b) i termini di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 9, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, all'articolo 18, paragrafi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, all'articolo 24, paragrafi 2 e 3, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 28, paragrafi 5 e 6, all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, all'articolo 30, all'articolo 30 *bis*, paragrafo 1, all'articolo 32, paragrafo 2, all'articolo 32 *bis*, paragrafi 2 e 3, all'articolo 32 *ter*, paragrafo 3, e all'articolo 32 *quater*, paragrafi 1 e 2;
- c) la copertura di osservazione di cui agli articoli 5 e 13;
- d) il periodo di riferimento per determinare l'impronta della pesca di fondo di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- e) la copertura delle attività di ispezione di cui all'articolo 27 *bis*, paragrafo 1;
- f) il tipo di informazioni e di dati richiesti di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, all'articolo 9, all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, all'articolo 24, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 1, e all'articolo 32 *quater*, paragrafo 1.

Articolo 35

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 34 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 34 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

- 3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 34 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 36

Attuazione

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dall'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente